

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART.1 - Finalità e compiti

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto il dovere di operare per una serena convivenza.

Le sue funzioni, inserite nel Quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, che vada oltre il richiamo scritto.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART.2 - Composizione

L'organo di Garanzia è composto da:

- a) il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede
- b) il Presidente del Consiglio di Istituto, in rappresentanza dei genitori;
- c) un insegnante designato dal Collegio dei Docenti Unitario su proposta del Collegio di sezione della Scuola Secondaria di I° Grado.

I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.

ART.3 - Ricorsi per le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso la sanzione disciplinare che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la Patria Potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o attraverso un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.

L'organo si riunisce entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare il Genitore o colui che esercita la patria potestà dello studente e, a richiesta del genitore, anche lo studente medesimo.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.